

## **DOCUMENTO TECNICO**

### **Linee guida per la programmazione 2004/2006 dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi .**

I percorsi dell'IFTS e le relative misure per l'integrazione dei sistemi formativi a livello post-secondario si realizzano per periodo 2004-2006 secondo le linee guida di cui alla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69 ed al Regolamento adottato con D.I. 31 ottobre 2000, n. 436, di seguito denominato "Regolamento", contenute nel presente documento.

Le linee guida 2004/2006 confermano il contenuto dei documenti tecnici allegati all'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 1° agosto 2002, con le modifiche e le integrazioni contenute nel presente documento, che aggiornano la premessa e i punti 1, 2, 3 e 9 del documento tecnico allegato all'Accordo medesimo.

#### **Premessa**

Le analisi ed il monitoraggio condotti a livello nazionale e regionale sui percorsi IFTS attivati dal 1999 al 2003, evidenziano prima di tutto la necessità di consolidare tale filiera formativa; darle maggiore evidenza presso i potenziali utenti; stabilizzarne l'offerta attraverso la capacità programmatoria delle singole Regioni; capitalizzare i risultati delle sperimentazioni degli standard minimi delle competenze di base e trasversali; sperimentare gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali delle 37 figure professionali di riferimento per la filiera.

Per conseguire l'obiettivo di assicurare una maggiore visibilità, stabilità e qualità dell'offerta nonché un più stretto raccordo con i fabbisogni formativi del mercato del lavoro, le linee per la programmazione dei percorsi dell'IFTS e delle misure per l'integrazione dei sistemi formativi riguardano il periodo 2004/2006.

Per superare progressivamente la precarietà e la frammentazione degli interventi nonché per facilitare l'accumulazione delle conoscenze e delle esperienze, i piani regionali contengono programmi di intervento assegnati a istituzioni scolastiche o a sedi formative accreditate dalle regioni, che possano operare su base pluriennale. Esse vengono individuate con gli strumenti di cui al punto 9, comma 1, lett. a).

I programmi regionali comprendono sia i percorsi formativi sia eventuali misure di accompagnamento e di sistema, da realizzare con la modalità del partenariato di cui all'art. 4 del Regolamento.

Ai fini di cui sopra e per favorire il collegamento e lo sviluppo della cooperazione in rete in ambito nazionale e comunitario, si conviene che i soggetti attuatori sopra citati assumano, in questa fase, la denominazione di "Poli formativi per l'istruzione e la formazione tecnica superiore", con l'indicazione del settore di riferimento, attraverso i quali le Regioni, secondo le indicazioni della propria programmazione in ambito di alta formazione, attivano corsi IFTS, con priorità per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuate particolari esigenze connesse

all'innovazione tecnologica e alla ricerca, in collaborazione con Università, imprese, Istituti superiori, Organismi di formazione e Centri di ricerca.

Allo scopo di rilanciare il ruolo dell'IFTS che sin dalla sua prima sperimentazione ha assunto come riferimento i lavoratori della società della conoscenza (*knowledge workers*), rivestono carattere prioritario i programmi di intervento che rafforzano i legami con i mercati del lavoro nelle diverse aree locali in una dimensione proattiva, realizzando una costante interazione e integrazione sia con le sedi e le strutture impegnate nella innovazione e nella ricerca scientifica e tecnologica sia con le aree produttive del Paese e con le piccole e medie imprese, anche per favorire il riposizionamento strategico dei comparti più importanti del *made in Italy*.

Lo sviluppo di tali dinamiche interattive tra azioni di formazione, organismi della ricerca scientifica e tecnologica, aree produttive locali e sistemi di piccole e medie imprese va favorito attraverso le forme del partenariato pubblico-privato, con una rilevante responsabilizzazione di tutti i diversi attori partecipanti, ove possibile anche a livello europeo.

A partire dall'esercizio finanziario 2004, a questo fine concorrono le risorse finanziarie stanziare dal MIUR provenienti dal Piano programmatico di spesa di cui alla legge n. 53/03 per l'ammontare di 42,680 milioni di euro a valere sull'esercizio 2004, nonché quelle di cui alla delibera CIPE n.20 del 29 settembre 2004, pari a 37 milioni di euro a favore delle Regioni del Mezzogiorno. Per il loro utilizzo vanno privilegiati a livello territoriale, gli strumenti della programmazione negoziata e gli accordi di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 203, anche per acquisire la partecipazione finanziaria di altri soggetti pubblici e privati .

Nella fase 2004/2006 si riconferma l'importanza del ruolo dei progetti pilota, sia per estendere i percorsi dell'IFTS ad ambiti non ancora considerati a livello nazionale dalle figure professionali di riferimento sino ad oggi definite, sia per sperimentare nuovi modelli organizzativi per dare continuità formativa ai percorsi dell'istruzione e formazione professionale a livello terziario, sulla base di standard minimi delle competenze in esito ai percorsi medesimi. A questo fine concorrono anche le risorse stanziare dal Fondo Sociale Europeo.

Per definire con maggiore precisione il coinvolgimento delle Università in rapporto sia al riconoscimento dei crediti derivanti dalla frequenza ad attività IFTS, sia al loro ruolo all'interno dei partenariati dei costituendi Poli formativi per l'istruzione e formazione tecnica superiore, sono realizzate a livello nazionale misure di sistema in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

## **1. Le figure professionali di riferimento**

1. Le Regioni programmano i percorsi dell'IFTS, nel confronto con le parti sociali, avvalendosi dei comitati regionali con le modalità di cui al punto 2 del Documento Tecnico allegato all'Accordo 14 settembre 2000, sulla base delle figure professionali di riferimento di cui all'art. 5 comma 4 lett. a) del Regolamento, indicate nell'allegato A al documento tecnico di cui all'Accordo 1° agosto 2002 nonché di quelle allegate al presente documento, che sono individuate a partire dalle scelte compiute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano nella precedente fase sperimentale e in relazione ai risultati delle ricerche sui fabbisogni formativi condotte anche dagli Organismi Bilaterali. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano determinano i profili

professionali in cui le figure professionali di riferimento possono essere articolate a livello territoriale, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con particolare attenzione alle esigenze connesse allo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico soprattutto nelle piccole e medie imprese.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere, nell'ambito dei comitati regionali di cui al punto 8 del documento tecnico di cui all'Accordo 1° agosto 2002, progetti pilota a norma dell'art. 5 comma 5 del Regolamento, riferiti a figure professionali non ancora definite a livello nazionale, corrispondenti a documentati fabbisogni dei mercati territoriali del lavoro; tali progetti, che svolgono un ruolo importante per lo sviluppo del sistema, in particolare se concordati tra più Regioni, sono evidenziati nei piani regionali in un apposito elenco. In questa fase vanno considerate anche le figure professionali relative ai servizi alla persona, alla salvaguardia dell'ambiente e alla assistenza zootica.

## **2. I percorsi formativi per adulti occupati**

1. Allo scopo di promuovere il diritto alla formazione permanente, in attuazione dell'art. 1 comma 2 del Regolamento, i percorsi dell'IFTS destinati anche ad adulti occupati, di norma specificatamente indicati nei piani regionali, sono predisposti sulla base delle linee-guida contenute nell'allegato B, al documento tecnico di cui all'Accordo 1° agosto 2002 che possono essere integrate, a norma dell'art. 4, comma 2, lett. a) del Regolamento medesimo, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in modo da facilitare l'adozione di specifiche modalità organizzative e didattiche finalizzate a favorire la partecipazione.
2. A livello regionale vanno assunte le iniziative ritenute più idonee dalle Regioni e dagli Enti locali delegati per promuovere progetti pilota sperimentali, che possono essere realizzati con riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 276 del 2003, titolo VI, capo I, art. 50, comma 1, nell'ambito dell'apprendistato fuori obbligo.

## **3. Gli standard minimi nazionali delle competenze per l'accesso e la valutazione dell'esito**

1. Gli standard minimi nazionali delle competenze individuano, a norma dell'art. 5, comma 2, del Regolamento, la base minima comune delle competenze da acquisire in esito al percorso formativo che la persona deve dimostrare di possedere.  
Gli standard sono da riferire a figure delineate sulla base di previsioni di settore di medio periodo e sono oggetto di concertazione a livello nazionale tra i diversi soggetti istituzionali e sociali che fanno parte del sistema dell'IFTS.
2. A norma dell'art. 4, comma 2, lett. c) e d), e dell'art.5 comma 4, del Regolamento, nella programmazione 2004/2006 sono adottati i contenuti degli standard delle competenze di base e trasversali, comuni a tutti i percorsi dell'IFTS, definiti con l'Accordo in sede di Conferenza unificata 19 novembre 2002 con le integrazioni individuate dalle Regioni, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL, a seguito delle sperimentazioni del 2003/04. Con riferimento alle figure professionali determinate a livello nazionale, con l'Accordo medesimo sono adottati gli standard delle competenze tecnico-professionali definiti con l'Accordo in sede di Conferenza unificata il 29 aprile 2004 in tutti i percorsi previsti dai piani regionali riferiti alla programmazione 2004/2006 ed in questa sperimentati, con le stesse modalità adottate per gli standard delle competenze di base e trasversali.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dei Comitati regionali, individuano i profili professionali regionali e le relative competenze aggiuntive, che rispondono ai processi produttivi ed agli interventi di sviluppo locale, riferiti in particolare alle piccole e medie imprese.
4. Per la definizione e l'aggiornamento degli standard minimi nazionali delle competenze tecnico-professionali, sulla base delle indicazioni del Comitato Nazionale dell'IFTS, continuano ad operare i Comitati di settore a partire dalle seguenti grandi aggregazioni: 1.Agricoltura; 2.Industria e Artigianato; 3. Commercio e Turismo, Trasporti; 4.Servizi assicurativi e finanziari; 5.Servizi Pubblici e Servizi Privati d'interesse sociale. I comitati di settore, ai quali partecipano esperti ufficialmente designati dalle amministrazioni centrali e regionali, nonché dalle parti sociali e dagli enti locali operano sulla base delle procedure e della metodologia definite nell'allegato C al documento tecnico di cui all'Accordo 1° agosto 2002.  
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, inoltre, nell'ambito del Comitato Nazionale dell'IFTS, segnalano ai competenti Comitati nazionali di settore documentate proposte di miglioramento/adeguamento degli standard minimi di competenza concertati a livello nazionale, nonché la nascita di nuove figure, secondo quanto previsto nell'allegato C sopra richiamato.
5. Per favorire la classificazione e la comparabilità internazionale degli esiti della formazione, a norma dell'art. 4 comma 2 lett. k) del Regolamento sono adottati i riferimenti ai sistemi di classificazione dell'Istituto nazionale di statistica, contenuti nell'allegato E nonché al IV livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottate con decisione del Consiglio 85/368/Cee.

## **9 . La programmazione regionale**

1. Ai fini dell'istituzione e del finanziamento dei percorsi di cui all'art.7 del Regolamento, sono previste le seguenti linee guida.
  - a) Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad adottare piani regionali anche a carattere pluriennale, a partire dalla fase 2004/2006, sulla base degli obiettivi e delle linee guida contenute nel presente documento. A livello territoriale, gli strumenti della programmazione negoziata e gli accordi di cui alla legge 662/96, art. 2, comma 203, vanno privilegiati nell'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dal MIUR a decorrere dall'esercizio 2004, anche per facilitare l'integrazione con le risorse messe a disposizione da altri soggetti pubblici e da privati.
  - b) Al fine di assicurare quanto previsto dall'art.9 del Regolamento 31 ottobre 2000, n. 436 le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano o gli Enti locali da esse delegati trasmettono i piani regionali, all'Istituto Nazionale di Documentazione per l'Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE), come indicato nell'Allegato G al documento tecnico di cui all'Accordo 1° agosto 2002;
  - c) Per la costituzione delle commissioni di valutazione e per la selezione dei progetti di cui al punto 1, lett. b), si applica quanto previsto ai punti 2.6 e 2.7 del documento tecnico di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 14 settembre 2000.

- d) Le Regioni si impegnano ad indicare, oltre alle risorse messe a disposizione dalle Amministrazioni centrali per l'IFTS, risorse aggiuntive, anche utilizzando quelle provenienti dai programmi del Fondo Sociale Europeo, in misura non inferiore al 30% del costo complessivo dei piani approvati. Gli enti locali possono concorrere con risorse proprie all'ampliamento delle disponibilità finanziarie a base della programmazione regionale, oltre ad altri soggetti pubblici e privati.

Le risorse nazionali destinate alla realizzazione della presente programmazione sono tratte dagli stanziamenti allo scopo disposti nei relativi esercizi finanziari.

Il piano nazionale è definito sulla base dei piani regionali, dopo la verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità già previsti al punto 2 del documento tecnico di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 14 settembre 2000 e della sussistenza della quota di finanziamento regionale.

Per quanto riguarda gli standard di costo si fa riferimento a quanto previsto dal documento tecnico, all. A, punto 11, approvato con l'Accordo sopra richiamato.

- e) Per quanto concerne la partecipazione delle scuole, ai fini della semplificazione amministrativo-contabile, si applica l'art. 56 del D.M. 1 febbraio 2001, n.44, in virtù del quale: "le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
- f) Poiché i percorsi IFTS costituiscono strumento per una formazione specialistica, di veloce inserimento nel mondo del lavoro a livello medio-alto, tale offerta è rivolta di norma a coloro che non sono in possesso di titolo accademico.